COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.12.2025
COM(2025) 756 final

2025/0389 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova in merito all'istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, e all'approvazione dell'istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e la Repubblica di Moldova

2025/0389 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova in merito all'istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, e all'approvazione dell'istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e la Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra[1] ("accordo"), è entrato in vigore il 1° luglio 2016.

(2) Nel preambolo dell'accordo si riconosce l'impegno delle parti a portare avanti le riforme e i processi di ravvicinamento nella Repubblica di Moldova, sulla base di valori comuni, tra cui il rispetto della buona governance.

(3) L'articolo 3 dell'accordo fa riferimento alla finalità del dialogo politico, che consiste nel rafforzare il rispetto della buona governance, fondamentale per consolidare le relazioni tra le parti.

(4) L'articolo 4 dell'accordo sulla cooperazione in materia di riforme interne impone alle parti dell'accordo di cooperare al fine di garantire che le loro politiche interne siano basate su principi comuni, segnatamente la stabilità e l'efficacia delle istituzioni democratiche.

(5) L'articolo 47 dell'accordo si concentra sul rafforzamento della cooperazione in materia di gestione delle finanze pubbliche al fine di garantire lo sviluppo della politica di bilancio e di sani sistemi di controllo interno pubblico e di revisione contabile esterna, in linea con i principi fondamentali di responsabilità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia.

(6) L'articolo 107 dell'accordo delinea l'obiettivo di promuovere la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale in materia di politica regionale per quanto riguarda i metodi di definizione e di attuazione delle politiche regionali, tra cui il partenariato e la governance a più livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle

[1] GU L 260, 30.8.2014, p. 4.

aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale, allo scopo di istituire canali di comunicazione e di rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, regionali e locali, i soggetti socioeconomici e la società civile.

(7) In virtù dell'articolo 140 dell'accordo alla Repubblica di Moldova è consentito partecipare alle agenzie dell'UE operanti in campi che attengono all'attuazione di tale accordo, essendo il Comitato europeo delle regioni un organo consultivo dell'UE.

(8) A norma dell'articolo 436, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.

(9) L'articolo 439, paragrafo 2, dell'accordo prevede che il Consiglio di associazione istituisca comitati o organi speciali in settori specifici necessari per l'attuazione dell'accordo.

(10) Il Consiglio di associazione deciderà in merito all'istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e all'approvazione dell'istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e la Repubblica di Moldova.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, è di sostenere l'istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e di approvare l'istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e la Repubblica di Moldova e si basa sul progetto di atto del Consiglio di associazione dell'UE con la Repubblica di Moldova allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente